

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● VERSO L'APPLICAZIONE DEL PACCHETTO CLIMA-ENERGIA

Tante novità in vista per le agroenergie

Uno schema di decreto legislativo pone le basi per la revisione del sistema di incentivazione e introduce semplificazioni nei procedimenti autorizzativi degli impianti

di **Donato Rotundo**

In linea con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/Ce, l'Italia ha fatto il primo passo verso il recepimento della normativa che porterà tutti i Paesi europei ad attuare gli obiettivi del pacchetto clima-energia. Nel Consiglio dei ministri del 30 novembre scorso, infatti, è stato approvato in prima lettura il decreto legislativo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica che recepisce appunto la direttiva 2009/28/Ce.

Lo schema di decreto, che attua gli obiettivi vincolanti fissati dall'Unione Europea al 2020 (la direttiva 2009/28/Ce doveva essere recepita entro il 5-12-2010), traduce in misure concrete le strategie delineate nel Piano di azione nazionale (Pan) inviato a luglio alla Commissione europea, per il conseguimento della quota del 17% di fonti energetiche rinnovabili sui consumi energetici nazionali.

Allo stesso tempo il decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge comunitaria 2009 (legge 96/10), pone le basi della revisione del sistema di incentivazione, fornendo risposte agli obiettivi fissati dalla legge 244/2007 (revisione entro il 31-12-2010

delle tariffe onnicomprensive e del coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi) e dall'art. 45 della manovra economica - decreto-legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (articolo che modifica il sistema di ritiro dei certificati verdi al fine di diminuirne di un terzo gli oneri).

Il decreto sarà ora trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti e alla Conferenza unificata, per poi tornare al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva, prevista orientativamente all'inizio del 2011.

Il decreto legislativo provvede in particolare: alla semplificazione delle procedure autorizzative; allo sviluppo delle infrastrutture di rete necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili; alla razionalizzazione e all'adeguamento del sistema di incentivi per produrre e utilizzare energia rinnovabile, sia elettrica sia termica; all'individuazione di misure volte all'incremento dell'efficienza energetica nei vari settori di utilizzo dell'energia; a stabilire i nuovi obiettivi per la produzione di biocarburanti e a definire i criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

Rilevanti sono le novità sui procedimenti autorizzativi. Viene introdotta una procedura abilitativa semplificata per gli impianti a fonti rinnovabili per i quali la normativa vigente prevede la dichiarazione d'inizio attività (dia) in luogo dell'autorizzazione unica (250 kW per le biomasse e il biogas).

Lo schema di decreto legislativo, però, non attua integralmente quanto previsto dalla legge comunitaria e cioè estendere le procedure autorizzative semplificate agli impianti fino a 1 MW: difatti, saranno le Regioni-Province autonome a scegliere se applicare o meno questa ulteriore semplificazione.

► **L'approvazione definitiva del decreto dovrebbe avvenire all'inizio del 2011**

Impianti fotovoltaici a terra

Nell'ambito delle procedure autorizzative viene prevista un'ulteriore novità che riguarda specificatamente l'agricoltura: viene limitato l'accesso agli incentivi sulla produzione di energia previsti per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole.

È una delle questioni che ha sollevato un ampio dibattito durante le ultime fasi di predisposizione del testo. L'intesa raggiunta tra le amministrazioni competenti prevede che a partire dal 2012 (1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto) l'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole sia consentito a condizione che:

- la potenza nominale dell'impianto non sia superiore a 1 MW;
- il rapporto tra la potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ogni ettaro di terreno.

È una norma su cui sicuramente proseguirà la discussione nelle prossime settimane al fine di trovare un equilibrio tra l'esigenza di raggiungere gli obiettivi fissati dal Pan e dal nuovo decreto sul fotovoltaico (decreto ministeriale 6-8-2010 che prevede di raggiungere entro il 2020 una potenza nominale fotovoltaica complessiva pari a 8.000 MW) e quella di evitarne un eccessivo espandersi su terreni agricoli.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici da parte di imprese agricole nel rispetto dei criteri previsti per le attività connesse, la nuova normativa inciderà solo marginalmente sulle disposizioni fiscali vigenti (circolare 32/E/09 dell'Agenzia dell'entrate): anche per gli impianti più piccoli occorrerà rispettare il previsto rapporto potenza/ettari (ad esempio, per un impianto di 200 kW occorrerà disporre di 4 ha, mentre attualmente non è previsto alcun vincolo).

Sicuramente positivi gli interventi previsti dal Titolo IV per lo sviluppo delle reti che però avranno effetto solo nel lungo periodo. Per tale motivo sarebbe opportuno prevedere anche misure specifiche di immediata attuazione nelle aree del Paese in cui si evidenzia una forte carenza delle infrastrutture.

Come già sottolineato, assume particolare rilevanza il Titolo V che introduce la revisione dei sistemi di incentivazione relativi alla produzione di energia elet-



Gli impianti potranno avere una potenza massima di 50 kW per ogni ettaro di terreno

trica, di energia termica e all'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nei trasporti andando a definire i criteri generali e quelli specifici, nonché la tempistica delle varie riforme.

Applicazione dal 2013

In relazione a quanto indicato nel testo approvato nel Consiglio dei ministri, la riforma del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrerà in vigore a partire dall'1-1-2013 e sarà attuata tramite una serie di decreti da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del decreto legislativo, prevedendo un'impostazione differenziata per fonte rinnovabile utilizzata.

La riforma, quindi, si applicherà agli impianti che entreranno in esercizio in

data successiva al 31-12-2012; il decreto, difatti, congela a tutto il 2012 gli attuali valori degli incentivi. Tale disposizione dovrebbe garantire alla maggior parte degli impianti in via di realizzazione-progettazione di usufruire della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro/kWh e del coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi di 1,8.

Nel caso di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, indipendentemente dalla taglia dell'impianto, la riforma prevede un unico meccanismo di incentivazione a tariffa fissa il cui valore sarà determinato nel rispetto di una serie di criteri generali.

Vanno poi citati in modo positivo gli articoli relativi all'incentivazione del biometano, sia in relazione allo sviluppo delle reti del gas naturale, sia per la previsione di un incentivo dedicato al biometano immesso in rete o trasformato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Come anche è positivo il potenziamento del sistema di incentivazione della produzione termica e dell'efficienza energetica.

Infine, per quanto riguarda i biocarburanti vengono individuate la quote d'obbligo da raggiungere nei prossimi anni: 5% per il 2013, 5,5% per il 2014.

Ora occorre attendere i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari prima del varo definitivo del provvedimento da parte del Governo.

Donato Rotundo